

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 173

presentata dai Consiglieri regionali
PORCU - CAU - COZZOLINO

il 22 gennaio 2026

Norme per la promozione del turismo pet-friendly e per il benessere degli animali d'affezione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rafforzare il ruolo della Sardegna come territorio accogliente, moderno e inclusivo, capace di coniugare la tutela degli animali d'affezione con lo sviluppo sostenibile del comparto turistico. In linea con le indicazioni europee e nazionali in materia di benessere animale, la Regione intende dotarsi di una disciplina innovativa che promuova il rispetto degli animali, e al contempo, favorisca la diffusione di modelli di ospitalità pet-friendly nei servizi e nelle strutture ricettive presenti sul territorio.

La legge si colloca nel solco delle disposizioni della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina) e successive modifiche ed integrazioni, ampliandone l'ambito operativo attraverso strumenti aggiornati e figure professionali qualificate. Mira, inoltre, a sostenere la cultura della convivenza responsabile e della cittadinanza attiva, riconoscendo gli animali d'affezione come esseri senzienti e parte integrante del contesto sociale e comunitario.

Tra gli obiettivi principali, vi è il miglioramento delle condizioni di vita degli animali, la qualificazione del personale operante nelle strutture di ricovero e accoglienza nonché l'incentivazione di iniziative turistiche attente al benessere animale. La legge definisce un quadro articolato di definizioni e competenze, disciplina nuove figure professionali nel settore della cura e gestione degli animali, e promuove corsi formativi attraverso la collaborazione con le Aziende sanitarie locali (ASL) e gli organismi di certificazione.

Il turismo pet-friendly rappresenta un segmento in crescita, con un impatto positivo sul tessuto economico, sociale e ambientale. Rendere la Sardegna una destinazione pet-friendly significa valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell'isola, attrarre nuovi flussi turistici e rafforzare l'immagine di un territorio civile, attento ai diritti e alla qualità della vita. La proposta si inserisce coerentemente negli indirizzi strategici della programmazione regionale, contribuendo alla costruzione di una Sardegna più giusta, inclusiva e sostenibile.

Per tali ragioni si sottopone all'esame del Consiglio regionale la presente proposta di legge, auspicando un ampio consenso trasversale, in nome della tutela degli animali e di un modello di sviluppo fondato sulla responsabilità e sull'accoglienza.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in armonia con la normativa statale e comunitaria, riconosce gli animali d'affezione quali esseri senzienti, promuovendone la tutela, il benessere e la corretta convivenza con l'uomo, anche in funzione del benessere sociale e della sicurezza pubblica.

2. La presente legge promuove la professionalizzazione degli operatori del settore, lo sviluppo di un turismo pet-friendly e l'accrescimento della cultura del rispetto animale quale fattore di coesione e sicurezza sociale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) animali d'affezione: ogni animale detenuto o destinato ad essere detenuto dall'uomo, prevalentemente in ambito domestico, per compagnia o affezione, senza fini produttivi o commerciali, anche se utilizzato per fini terapeutici, ludico-sportivi o di assistenza. Rientrano in questa categoria, in particolare, i cani e i gatti;
- b) randagismo: il fenomeno della presenza sul territorio di animali d'affezione privi di un proprietario identificabile, vaganti o abbandonati;
- c) rifugio sanitario: struttura veterinaria pubblica o privata, autorizzata e convenzionata con le Aziende sanitarie locali (ASL), destinata al primo soccorso, alla profilassi, all'osservazione sanitaria e all'identificazione degli animali d'affezione ritrovati o catturati;
- d) rifugio per il ricovero: struttura pubblica o privata, autorizzata e convenzionata, destinata all'accoglienza a lungo termine di animali d'affezione ritrovati, abbandonati o ceduti, finalizzata al loro mantenimento, benessere, recupero comportamentale e successiva adozione;
- e) micro-canile: rifugio per il ricovero di ridotte dimensioni, destinato all'accoglienza di un numero limitato di cani, gestito spesso da

- associazioni di volontariato, previa autorizzazione comunale e conformità ai requisiti di benessere;
- f) casa-famiglia per cani: ambiente domestico o semi-domestico autorizzato e controllato, gestito da privati o associazioni, per l'accoglienza temporanea di cani in attesa di adozione, volto a favorire la socializzazione e l'integrazione degli animali;
 - g) colonia felina: un gruppo di gatti che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo, alimentato e curato da un gattaro o una gattara riconosciuti;
 - h) Servizio veterinario: il servizio medico-veterinario pubblico delle ASL e le strutture veterinarie private accreditate;
 - i) anagrafe degli animali d'affezione: la banca dati regionale contenente i dati identificativi di cani, gatti e furetti e dei loro proprietari, ai fini della tracciabilità e del controllo sanitario;
 - j) direttore sanitario-veterinario: medico veterinario responsabile della gestione sanitaria e del benessere degli animali nelle strutture di ricovero (rifugi sanitari e rifugi per il ricovero);
 - k) cane a rischio sociale: animale che, a seguito di una valutazione congiunta, condotta da un medico veterinario comportamentista e un Esperto cinofilo nell'area comportamentale certificato (EsCAC), presenta comportamenti potenzialmente pericolosi per persone o altri animali, richiedendo percorsi di rieducazione e gestione specifica;
 - l) Educatore cinofilo certificato (EC): professionista che si occupa di favorire l'inizio basilare per una corretta relazione tra cane e proprietario, in conformità a standard professionali definiti e certificati;
 - m) Esperto cinofilo nell'area comportamentale certificato (EsCAC): professionista che, oltre a comprendere le competenze dell'Educatore cinofilo certificato, si specializza nella valutazione e nel recupero di cani problematici, fungendo da supporto tecnico e da collegamento con il Servizio Veterinario per la gestione delle problematiche comportamentali e operando in conformità a standard professionali definiti e certificati;
 - n) istruttore cinosportivo: professionista qualificato nella preparazione del cane e del conduttore per la partecipazione a competizioni sportive, nel rispetto delle norme di benessere animale e dei regolamenti di settore, operando in conformità a standard professionali definiti e certificati;
 - o) operatore di canile-gattile qualificato: figura professionale che opera nelle strutture di ri-

- covero per animali d'affezione, con competenze specifiche nella cura, igiene, gestione degli spazi, alimentazione, socializzazione e osservazione del comportamento degli animali, nel rispetto delle norme di benessere animale e sicurezza sul lavoro;
- p) organismo di certificazione: ente terzo e indipendente, operante nel rispetto degli standard di terzietà di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e delle linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2015, n. 33/9 (Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione e del Sistema regionale per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze), che gestisce le fasi di certificazione relative a norme nazionali, internazionali o prassi di riferimento applicabili al settore;
- q) Cittadinanza cinofila consapevole (CCC): attestato rilasciato a seguito di un percorso formativo teorico-pratico, volto a promuovere la corretta gestione e la prevenzione di problematiche nella relazione tra proprietario e cane;
- r) operatore accoglienza turistica dell'animale da compagnia: professionista qualificato nell'assistenza e nella gestione delle esigenze degli animali d'affezione all'interno di strutture ricettive, servizi turistici o contesti di viaggio, garantendo il benessere dell'animale e una corretta interazione con l'ambiente e gli altri utenti;
- s) operatore toelettatura: professionista specializzato nella cura igienico-sanitaria ed estetica degli animali d'affezione, inclusi lavaggio, tosatura, spazzolatura e taglio unghie, nel rispetto delle norme igieniche e del benessere animale;
- t) operatore pet sitting e accompagnamento turistico: professionista che offre servizi di custodia temporanea e cura degli animali d'affezione presso il domicilio del proprietario o la propria struttura, o che accompagna animali e proprietari in contesti turistici e ricreativi, assicurandone la sicurezza e il benessere;
- u) unità cinofila K9: l'insieme del conduttore e del cane addestrato, certificato in conformità a standard tecnici e professionali definiti,

- specializzato per attività di sicurezza di rilevamento di sostanze specifiche o di altre ricerche specifiche, operando in contesti professionali e nel rispetto delle normative di settore e del benessere del cane;
- v) registro aziendale (o di stalla): registro obbligatorio di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali) e successive modifiche ed integrazioni, utilizzato per la tracciabilità degli equidi (cavalli, asini, muli) e di altri animali detenuti per fini di affezione, sportivi, o per Interventi assistiti con animali (IAA), il cui contenuto deve essere verificabile da parte del Servizio Veterinario.

Art. 3

Competenze dei Servizi Veterinari delle ASL

1. Le ASL possono avvalersi delle figure tecniche di Educatore cinofilo certificato (EC) e di Esperto cinofilo nell'area comportamentale (EsCAC), regolarmente iscritte all'elenco regionale delle professioni del benessere animale di cui all'articolo 6, per il supporto e la collaborazione sul territorio.

2. Le ASL, tramite il Servizio Veterinario, in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, promuovono e coordinano l'organizzazione di corsi di formazione per il riconoscimento delle figure professionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n), o), p), s), t), u), v), avvalendosi di organismi di certificazione accreditati e di professionisti esperti.

3. Le modalità e i requisiti di tali corsi sono definiti con il decreto attuativo di cui all'articolo 10.

4. Il Servizio veterinario delle ASL è responsabile della valutazione medico-veterinaria comportamentale degli animali a rischio di aggressività, avvalendosi di medici veterinari comportamentalisti e di esperti in comportamento animale certificati, con oneri a carico del proprietario dell'animale. Per tali animali, possono essere prescritti percorsi di rieducazione e l'obbligo di partecipazione al corso per la Cittadinanza cinofi-

la consapevole (CCC).

Art. 4

Interventi dei Comuni

1. I comuni singoli o associati attivano e gestiscono i canili ed i gattili, anche ricorrendo ad apposite convenzioni.

2. I comuni singoli o associati provvedono alla cattura e alla custodia dei cani vaganti, accertano le cause del randagismo e attuano interventi atti a prevenirne la diffusione, promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione sul possesso responsabile e sul turismo pet-friendly.

3. Le opere di costruzione e di ristrutturazione dei canili comunali e consortili, la cui progettazione deve essere approvata dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sono finanziate dalla Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

4. I comuni singoli o associati possono stipulare convenzioni con associazioni per la protezione degli animali, legalmente riconosciute, alle quali affidare la custodia dei cani randagi, feriti o abbandonati.

5. I comuni singoli o associati sono tenuti a promuovere e organizzare, in collaborazione con le ASL e avvalendosi di professionisti certificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n), o), i corsi per la "Cittadinanza cinofila consapevole (CCC)" secondo le modalità definite dal decreto attuativo di cui all'articolo 10.

6. Per la gestione dei canili e gattili comunali e consortili, è necessario avvalersi di personale in numero sufficiente e in possesso della qualifica di operatore di canile-gattile qualificato, così come definito dall'articolo 2 comma 1 lettera o), e garantire che tutto il personale sia formato in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Anagrafe degli animali d'affezione

1. L'anagrafe canina è integrata da una sezione regionale dedicata all'anagrafe felina, al fine di garantire la corretta identificazione e tracciabilità degli animali d'affezione.

2. Le modalità di iscrizione, aggiornamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione sono definite con il decreto attuativo di cui all'articolo 10, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 6

Riconoscimento delle professioni del benessere animale

1. La Regione riconosce le professioni del benessere animale di cui all'articolo 2 quali figure tecniche essenziali per la tutela degli animali d'affezione, la sicurezza dei cittadini, la qualità dei servizi erogati e lo sviluppo economico del settore. Le professioni riconosciute ai sensi del presente articolo sono inserite nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 33/9 del 30 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere tecnico dell'Assessorato regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale.

2. L'esercizio delle professioni di cui al comma 1 sul territorio regionale è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso:

- a) di certificazione di conformità delle competenze, rilasciata da un organismo di certificazione di parte terza, indipendente e accreditato ai sensi della normativa vigente;
- b) della iscrizione all'Elenco regionale delle professioni del benessere animale, istituito presso l'Assessorato competente.

3. La certificazione di cui al comma 2 deve essere basata su norme tecniche nazionali e/o internazionali, ovvero su prassi di riferimento riconosciute, e deve garantire:

- a) la verificabilità oggettiva delle competenze;
- b) la terzietà del processo valutativo;
- c) il mantenimento nel tempo dei requisiti professionali.

4. Non costituiscono titolo abilitante all'esercizio delle professioni riconosciute:

- a) attestati di frequenza;
- b) autocertificazioni;
- c) titoli rilasciati da enti o soggetti privi dei requisiti di terzietà e accreditamento.

5. La Regione, in coerenza con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) promuove l'aggiornamento professionale continuo e il mantenimento delle competenze, favorendo il ruolo degli organismi di certificazione accreditati e delle associazioni professionali maggiormente rappresentative.

6. L'iscrizione all'Elenco regionale costituisce condizione necessaria per lo svolgimento di attività professionali nel settore; la collaborazione con enti pubblici, strutture convenzionate, rifugi, canili, gattili e strutture turistiche pet-friendly; l'accesso a incarichi, convenzioni, contributi o agevolazioni regionali. Le modalità di istituzione, gestione, aggiornamento e pubblicità dell'Elenco regionale sono definite con i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 10.

Art. 7

Rifugi

1. Le strutture di ricovero devono garantire adeguati standard strutturali, igienico-sanitari e di benessere animale, come definiti dal decreto attuativo di cui all'articolo 10.

2. Tali strutture devono avvalersi di personale in numero sufficiente e in possesso della qualifica di operatore di canile/gattile qualificato, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera p). Inoltre, per la gestione dei cani, è necessaria la presenza di almeno un Esperto cinofilo nell'area comportamentale certificato (EsCAC) in qualità di referente tecnico, con il compito di gestire e prevenire le problematiche comportamentali, attuare percorsi di rieducazione finalizzati al recupero e alla successiva adozione responsabile, e coadiuvare la formazione del personale operativo in collaborazione con il Servizio veterinario.

3. Nelle strutture di ricovero, devono essere adottati protocolli operativi scritti e standardizzati per la gestione quotidiana degli animali, inclusi piani di arricchimento ambientale, socializzazione e valutazione comportamentale.

4. Le strutture devono garantire la massima sicurezza per gli operatori che vi lavorano, adottando tutte le misure previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inclusa la formazione specifica sui rischi connessi alla gestione degli animali.

5. È vietato l'utilizzo di gabbie o box singoli per la detenzione prolungata degli animali, salvo prescrizione veterinaria o per motivi di sicurezza, a condizione che tali misure siano sempre pienamente rispondenti al benessere dell'animale e alla sicurezza degli operatori.

6. Deve essere garantito agli animali ricoverati l'accesso a spazi esterni adeguati all'esercizio fisico e al rispetto delle caratteristiche etologiche per il benessere psico fisico.

Art. 8

Piano triennale e programmazione annuale

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, approva un Piano per la tutela e il benessere degli animali d'affezione.

2. Il Piano triennale, con le relative risorse finanziarie, stabilisce le linee guida per gli interventi in materia di prevenzione dell'abbandono e promozione del benessere animale, operando in stretto coordinamento con il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 1999, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali 18 maggio 1994, n. 21 e 1 agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo), recante il regolamento di attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione del randagismo, garantendo la tutela degli animali d'affezione e la sicurezza dei cittadini e degli operatori.

3. Gli interventi del Piano triennale sono volti a:

- a) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul possesso responsabile degli animali, anche con l'ausilio di educatori cinofili certificati;
- b) incentivare la sterilizzazione degli animali d'affezione, con priorità per le popolazioni feline e canine vaganti;
- c) promuovere l'adozione degli animali ricove-

- rati nei rifugi, avvalendosi della collaborazione di esperti in comportamento animale certificati;
- d) sostenere la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, inclusi i dipendenti delle amministrazioni locali e delle strutture di accoglienza.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, approva annualmente il programma operativo di attuazione del Piano, definendo gli interventi prioritari e le relative risorse.

Art. 9

Interventi in materia di sviluppo del turismo pet-friendly

1. La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio di concerto con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, disciplina le modalità per la promozione del turismo pet-friendly in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di turismo e di tutela degli animali d'affezione.

2. Il Piano persegue le seguenti finalità:

- a) incentivare le strutture ricettive e le attività commerciali, comprese quelle sul demanio pubblico, a conseguire la certificazione pet-friendly, definendo i relativi standard di servizio e i requisiti di benessere animale;
- b) promuovere l'offerta turistica regionale, anche attraverso campagne di informazione e comunicazione, per la piena fruizione del territorio da parte degli animali d'affezione e dei loro proprietari;
- c) prevedere specifiche misure di sostegno, incluse agevolazioni e contributi, per le attività economiche che attuano interventi di adeguamento strutturale e di formazione del personale finalizzati all'accoglienza qualificata degli animali d'affezione;
- d) promuovere percorsi formativi per gli operatori del settore turistico in collaborazione con i professionisti certificati e iscritti all'Elenco regionale delle professioni del benessere animale, di cui all'articolo 6.

3. Le modalità e i requisiti per il rilascio della certificazione pet-friendly sono definiti con apposito provvedimento approvato dalla Giunta regionale.

Art. 10

Modalità attuative

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono definite con deliberazioni della Giunta regionale da adottarsi entro il dodicesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge regionale.

2. I decreti attuativi di cui al presente articolo assicurano il coordinamento con il sistema regionale per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/9 del 2015.

Art. 11

Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e civili previste dalle vigenti disposizioni di legge, per la violazione delle norme contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) chiunque non provveda all'iscrizione dell'animale d'affezione all'anagrafe degli animali d'affezione è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 a 500 euro;
- b) l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge senza la prescritta certificazione e iscrizione all'Elenco regionale delle professioni del benessere animale comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
- c) la mancata o non corretta tenuta del registro di carico e scarico degli animali nelle strutture di accoglienza e di toelettatura e del Registro aziendale per gli animali da Interventi assistiti con gli animali (IAA) e sportivi, è sanzionata con una multa da 500 a 2.500 euro.

2. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 12

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 13

Norme transitorie

1. Fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 10 e all'effettiva operatività dell'Elenco regionale delle professioni del benessere animale, le attività professionali già in essere (con fisco e autorizzazioni regolari) alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite.

2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo, gli operatori che già svolgono tali attività sono tenuti a conseguire la certificazione di competenza e a richiedere l'iscrizione all'Elenco secondo le modalità e i requisiti ivi stabiliti.

3. Le attività professionali disciplinate dalla presente legge, avviate successivamente alla sua entrata in vigore, sono soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione all'Elenco regionale delle professioni del benessere animale fin dal momento in cui le modalità e i requisiti sono definiti dai decreti attuativi di cui all'articolo 10.

Art. 14

Disposizioni in materia di modifiche, integrazioni e coordinamento

1. La legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge.

2. La presente legge si inserisce nel quadro normativo regionale vigente in materia di tutela degli animali d'affezione, integrandone e aggiornandone i contenuti in coerenza con l'evoluzione normativa, tecnica e organizzativa del settore.

3. Al fine di garantire uniformità applicativa, certezza del diritto e corretto esercizio delle funzioni amministrative, la Giunta regionale, su

proposta degli Assessori competenti per materia, adotta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge atti di indirizzo e coordinamento volti a:

- a) chiarire i rapporti applicativi tra la presente legge e la legge regionale n. 21 del 1994;
- b) assicurare l'armonizzazione delle procedure amministrative e regolamentari vigenti;
- c) fornire indicazioni operative alle amministrazioni competenti.

4. Gli atti di cui al comma 3 hanno natura ricognitiva e attuativa e non comportano modifiche del quadro legislativo vigente.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).